

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 743)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1959
(V. Stampato n. 1407)*

d'iniziativa del deputato TOZZI CONDIVI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 OTTOBRE 1959

Modifica dell'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

« Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.